



# COMUNE DI PODENZANO

## Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 41 ANNO 2019

SEDUTA DEL 16/09/2019 ORE 19:15

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

### **ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:15 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
PIVA ALESSANDRO	X		SCHIPANI CHIARA		X
PARMEGGIANI PAOLA	X		FANZINI MATTEO	X	
SCARAVELLA MARIO	X		BOSELLI RAFFAELLA	X	
BITTA MATTIA	X		MURELLI ELENA		X
FOURNIER AGNES GABRIELLE BENEDICTE	X		SPARZAGNI RICCARDO	X	
VEGEZZI ANDREA	X		SALA KATIA	X	
SANTACROCE ROBERTO	X		<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa Il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa Marta Pagliarulo che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco - Presidente Dott. Alessandro Piva assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone

comunali per la destinazione residenziale, superiori di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 aprile 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2 settembre 2019 recante "Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali delle deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 (Nuova disciplina del contributo di costruzione) e della delibera di Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 624 (atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento delle DAL n. 186/2018);

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al punto 1.2.3. della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
  - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Podenzano la II Classe;
- in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2,

per le ragioni di seguito indicate: rendere graduale l'aumento degli oneri concessori parametrandolo all'attuale situazione del mercato edilizio – proposta di riduzione del 15%.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
----------	-----------	-----------	--------------

Funzione residenziale	57,80	74,80	132,60
-----------------------	-------	-------	--------

Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	57,80	74,80	132,60
---	-------	-------	--------

Funzione turistico-ricettiva	57,80	74,80	132,60
------------------------------	-------	-------	--------

Funzione direzionale	57,80	74,80	132,60
Funzione produttiva	16,32	4,76	21,08
Funzione commerciale all'ingrosso	16,32	4,76	21,08
Funzione rurale	16,32	4,76	21,08

• in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro “Area dell’insediamento all’aperto” (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: -50% (per calcio, tennis e basket)

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene opportuno rapportare equamente, anche ai fini della determinazione degli oneri, la superficie all’aperto destinata all’attività sportiva e quella effettivamente riservata ad ospitare il pubblico.

• in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12. (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

• in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
Gariga, Maiano, San Polo e Turro	- 15%	- 15%
Albone, Case Gatti, Case America, Crocetta, Verano e San Rocco	- 25%	- 25%
Interventi in edifici sparsi	- 30%	- 30%

per le ragioni di seguito indicate: rapportare equamente i valori unitari degli oneri concessori (U1 e U2) di alcune frazioni con le dotazioni / servizi territoriali presenti in loco.

• in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: - 50%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare gli interventi edilizi relativi a tali destinazioni d’uso

• in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: - 20%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare tali interventi edilizi che rivestono un fine sociale

- in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: - 20% di U1 e - 20% di U2

per le ragioni di seguito indicate: al fine di incentivare ed agevolare l'insediamento di attività artigianali – industriali in aree ecologicamente attrezzate

- in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: - 20%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare tutte le attività produttive, precisando che solo tale destinazione d'uso (deposito di materie prime) potrà beneficiare di tale riduzione e dovrà espressamente essere riportata negli elaborati grafici di progetto.

- in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie

per l'applicazione delle riduzioni:      % riduzione U1              % riduzione U2

1 per interventi edilizi (nuova costruzione e/o ristrutturazione) che prevedano il raggiungimento della classe energetica "A4" ;              -10 % -10 %

2 per interventi edilizi di nuova costruzione che rientrino, ai fini sismici, nella classe d'uso superiore;              -10 % -10 %

3 per interventi edilizi di ristrutturazione di edifici esistenti che rientrino nella classe superiore a quella definita dal D.M. 65 del 07/03/2017. -10 % -10 %

per le ragioni di seguito indicate: introdurre premialità per gli interventi di miglioramento energetico e sismico per interventi di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione su edifici esistenti.

- in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;



per le ragioni di seguito indicate: mantenere sostanzialmente invariati, salvo modesti adeguamenti, i valori % attualmente vigenti.

• in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,

- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione:

1. fideiussione bancaria con primario istituto di credito o fideiussione assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni aventi le seguenti caratteristiche:

lo svincolo della polizza dovrà essere espressamente autorizzato (per iscritto) dall'Ente garantito; pertanto la polizza manterrà la sua validità sino alla restituzione dell'originale e/o sino al rilascio dello svincolo da parte dell'Ente garantito;

nel caso di richiesta di escussione della polizza, da parte dell'Ente garantito e sino alla concorrenza massima della somma garantita, l'istituto fideiussore dovrà corrispondere la somma richiesta all'Ente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il 25% all'inizio dei lavori o la scadenza stabilita per inizio lavori

- il 25% entro la scadenza di legge del titolo abilitativo e comunque non oltre la fine dei lavori come risultante dalla comunicazione effettuata al Comune, salvo eventuali proroghe di legge.

per le ragioni di seguito indicate: modalità di rateizzazione oneri già in essere.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25/09/1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/77" e s.m.i., della deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/1999 in materia di costo di costruzione, avente ad oggetto "Determinazione contributo concessione edilizia per costo di costruzione – recepimento deliberazione C.R. 29/3/1999 n. 1108" e s.m.i. e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la

ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09/06/1992 e s.m.i. con la quale il Comune di Podenzano ha stabilito il valore unitario (a mq.) di monetizzazione del parcheggio pubblico, e la successiva delibera di aggiornamento dei valori – atto Giunta Comunale n. 77 del 20/09/2012 di “Determinazione del costo delle aree di pertinenza delle opere di urbanizzazione secondaria (U2) e/o delle dotazioni territoriali” nonché la delibera di G.C. n. 55 del 25/05/2015 recante “Monetizzazione delle aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare III<sup>^</sup> Territorio (favorevole) nella seduta del 09 settembre 2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che:

· il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Introduce la proposta il Sindaco spiegando che si tratta di un provvedimento non obbligatorio ma opportuno, che l'Amministrazione Comunale di Podenzano ha voluto adottare per contenere gli aumenti del contributo sul costo di costruzione previsto dalla norma regionale, che ha il chiaro intento di salvaguardare il consumo di suolo ed incentivare il recupero degli edifici esistenti. È prevista un po' di discrezionalità per i comuni, e noi abbiamo deciso di esercitarla.

Illustra la proposta l'As. Santacroce.

Aperta la discussione, intervengono:

Il Consigliere Sparzagni, del Gruppo consiliare Uniti per Podenzano, riferisce che dopo la commissione ha approfondito l'argomento. Si tratta di una delibera decisamente importante, precisa che tuttavia il provvedimento regionale è penalizzante per il settore dell'edilizia già in crisi da diverso tempo. Circa il provvedimento comunale riferisce di essere d'accordo, in quanto si è cercato di limitare con i propri interventi l'effetto di tale norma. Chiede, infine, quale sia l'impatto in percentuale dell'aumento.

Il Sindaco da quindi la parola al tecnico comunale Arch. Ferrari Agradi - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Podenzano, il quale precisa che il procedimento di calcolo è complesso.

Stima pertanto un aumento degli oneri concessori, per le nuove costruzioni, da un 25% ad un 30% in più; tale incremento riguarda sia gli oneri di urbanizzazione che il contributo sul costo di costruzione, tenendo conto che i valori attuali di riferimento risalgono al 1998 e la Regione non ha mai provveduto all'aggiornamento. Di fatto la Regione ha recuperato gli adeguamenti quinquennali che, dal 1998 ad oggi, non ha adeguato. Il tecnico precisa infine che gli oneri concessori, per gli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del territorio urbanizzato (T.U.), in alcuni casi si è ridotto.

Il Consigliere Sparzagni fa notare che le percentuali per le frazioni sono diverse, e chiede quale criterio sia stato usato.

Il Sindaco spiega che le percentuali individuate fra le diverse frazioni sono collegate al valore delle case in quella frazione. Per quanto riguarda le considerazioni fatte sul provvedimento regionale, posso affermare che tutto quello che l'Amministrazione Comunale poteva fare per calmierare l'effetto è stato fatto. Ritengo che la legge penalizzerà i privati che hanno manifestato la volontà di costruire nelle aree di sviluppo.

Il contributo straordinario non è stato introdotto, ma se ritenuto necessario potrà essere introdotto successivamente.

Il Consigliere Sparzagni fa notare che il contributo indicato ai punti Td e TS è del 20% per le imprese, mentre la Regione indica come aumento massimo il 15%.

In merito, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Arch. Ferrari Agradi interpellato al riguardo, riferisce che in realtà è previsto un aumento del contributo Td e Ts nel limite massimo fissato dalla Regione, ossia pari al 15%. Tuttavia, al punto 3.7 dell'Allegato 1 – Quadro Sinottico ed in ogni altro allegato parte integrante del provvedimento in adozione, viene indicato la misura del 20% in quanto riferita non già al valore base ma a quello ridotto, e per chiarezza di applicazione, appare opportuna una correzione degli atti in tal senso (Td +15% e Ts +15%).

Il Consigliere Murelli, del Gruppo consiliare Uniti per Podenzano, afferma che la legge Regionale in questione è una assurdità, perché scarica oneri sui comuni e sui cittadini. Si vuole preservare il consumo del suolo, ma nulla si fa in questo senso. In realtà, si incentiva la costruzione di capannoni e non la costruzione nelle frazioni. Il fatto di aver previsto un aumento del costo di costruzione, impedisce di poter affermare che si voglia aiutare un settore in crisi. La legge è assurda. A livello Comunale ben venga la volontà di limare le tariffe dove è stato possibile. C'è una discriminazione fra le frazioni. Per questo mi sembra assurdo individuare percentuali diverse fra frazioni.

Per quanto riguarda le frazioni le scelte fatte dall'amministrazione vanno nella direzione di cui parlava il Consigliere Murelli, prevedendo delle riduzioni più elevate per quelle frazioni dove il potenziale valore di vendita delle abitazioni è inferiore. Questa delibera è stata proposta proprio per limitare gli effetti della delibera regionale.

Il Consigliere Sparzagni afferma che l'adozione di tale provvedimento regionale da parte con modalità differenti da parte degli altri comuni, ed in particolare di cambiare la propria classe di riferimento, potrebbe stravolgere il mercato edilizio del piacentino.

Il Sindaco precisa che è stata scelta la strada di limitare gli aumenti applicando tutte le forme di discrezionalità previste rimanendo nella stessa classe proposta dalla Regione Emilia Romagna, cercando di limitare l'impatto verso i costruttori ed al contempo garantire le stesse entrate a bilancio.

ESPERITA la votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti n° 12 - Votanti n° 12 - Astenuti n° 0

Voti Favorevoli n° 8 - Voti Contrari n° 4 (Boselli, Murelli, Sparzagni, Sala)

## **DELIBERA**

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
  - a) nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b) nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25/09/1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/'77" e s.m.i., della deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/1999 in materia di costo di costruzione, avente ad oggetto "Determinazione contributo concessione edilizia per costo di costruzione – recepimento deliberazione C.R. 29/3/1999 n. 1108" e s.m.i., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la "Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione";
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/PRG/PUG vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09/06/1992 come aggiornata a seguito della deliberazione G.C. n. 77 del 20/09/2012 oltre alla delibera di G.C. n. 55 del 25/05/2015 in materia di monetizzazione dei parcheggi pubblici;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Sindaco - Presidente  
Dott. Alessandro Piva

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marta Pagliarulo